

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 227}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PIRO**

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione delle province di Biella, Lecco,
Lodi, Prato, Rimini

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione di nuove province deve essere suffragata dai consensi delle rispettive regioni e amministrazioni provinciali di competenza alle ipotesi di autonomia amministrativa che vengono avanzate sulla base di strutture e di personale di fatto già operanti.

È questo il caso del consenso della regione Piemonte per Biella, della regione Lombardia per Lecco e Lodi, della regione Toscana per Prato e della regione Emilia-Romagna per Rimini. I consigli delle regioni richiamate hanno espresso motivate volontà nelle direzioni che qui si propongono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono istituite le province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

f196rt. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglio Cervo, Candelò, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cassato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana, Miagliano, Mongrando, Masso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Prolungo, Pray, Quaregno, Quittengo, Ronco, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano, Villanova, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

ART. 3.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco,

Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marengo, Montevecchia, Monticello Brianza, Mortezone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primoluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

ART. 4.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprende i seguenti comuni: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al

Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

ART. 5.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

ART. 6.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 7.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 8.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati:

a) per il territorio della provincia di Biella da un commissario, nominato

dal ministro dell'interno, che ha facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia;

b) per il territorio della provincia di Lecco dal Consorzio intercomunale di Lecco, istituito con decreto prefettizio n. 1252/II del 20 gennaio 1975;

c) per il territorio della provincia di Lodi dal Consorzio intercomunale di Lodi, istituito con decreto prefettizio n. 77476 del 4 maggio 1975;

d) per il territorio della provincia di Prato da un commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'interno;

e) per il territorio della provincia di Rimini dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

ART. 9.

1. Alla prima dotazione di personale si provvede:

a) per l'amministrazione provinciale di Biella con personale tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro;

b) per l'amministrazione provinciale di Lecco con il personale dipendente dal consorzio intercomunale di Lecco nonché dalla provincia di Como, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati;

c) per l'amministrazione provinciale di Lodi con il personale dipendente dal consorzio intercomunale di Lodi nonché dalla provincia di Milano, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati;

d) per l'amministrazione provinciale di Prato con personale messo a temporanea disposizione della provincia di Firenze;

e) per l'amministrazione provinciale di Rimini con il personale assegnato al Comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ministri competenti emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nelle nuove circoscrizioni provinciali, ove ricorrano verificate esigenze di miglioramento dell'attività di rispettiva competenza sui territori interessati.

2. Sino alla istituzione dei nuovi uffici le funzioni attinenti i territori delle nuove province sono svolte dagli uffici competenti delle rispettive originarie province di appartenenza.

ART. 11.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.